



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-695/19, 8 luglio 2021, ECLI:EU:C:2021:549	Rádio Popular – Electrodomésticos SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira	Quarta	Rinvio pregiudiziale	PT	Non ultima istanza	/	/	Neutralità dell'IVA - Non distorsione della concorrenza - Interpretazione restrittiva delle esenzioni	Estensione di garanzia su elettrodomestici e altri articoli nel settore dell'ICT – Esenzioni relative all'IVA – Nozioni di “operazioni di assicurazione” e di “prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione” – Diritto alla detrazione e prorata

Classificazione

-Diritto secondario - Imposte indirette (Iva, Imposta sulla raccolta di capitali)

Questione pregiudiziale

Se operazioni di intermediazione di vendita di estensioni di garanzia di elettrodomestici, realizzate da un soggetto passivo di IVA che abbia come attività principale la vendita di elettrodomestici al consumatore, costituiscono operazioni finanziarie o siano a queste equiparabili in virtù dei principi di neutralità e di non distorsione della concorrenza, ai fini dell'esclusione del rispettivo importo dal calcolo del prorata di detrazione, ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c), della direttiva IVA

Dispositivo

L'articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 135, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a operazioni di intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia effettuate da un soggetto passivo nell'ambito della sua attività principale consistente nella vendita ai consumatori di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni, cosicché l'importo del volume d'affari relativo a tali operazioni non deve essere escluso dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del prorata di detrazione di cui all'articolo 174, paragrafo 1, di detta direttiva.

Nota redazionale

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone da un lato una società la cui attività principale consiste nella vendita di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni, e dall'altro l'amministrazione finanziaria portoghese in merito alla detrazione dell'Iva versata a monte per la realizzazione delle operazioni di vendita di estensioni di garanzia. Detta società, infatti, propone agli acquirenti dei suoi articoli l'estensione della garanzia per un periodo che va oltre il periodo coperto dalla garanzia standard fornita dal fabbricante. Il contribuente non provvedeva ad addebitare l'IVA considerando dette operazioni esenti ma detraeva integralmente l'imposta versata a monte per tutte le operazioni svolte.

Chiamata a pronunciarsi sull'inquadramento delle operazioni tra le esenzioni disciplinate dalla Direttiva IVA, la Corte di Giustizia sancisce che le stesse rientrano tra quelle assicurative di cui all'art. 135, par. 1, lett. a). Nonostante la società non sia direttamente vincolata dal contratto di assicurazione che prevede l'estensione di garanzia a favore degli acquirenti ma agisce solo in qualità di intermediario tra tali acquirenti e un assicuratore con il quale tale contratto è concluso, le condizioni di cui al menzionato art. 135, par. 1, lett. a) sono rispettate atteso che tali prestazioni, da un lato devono essere “relative” a operazioni di assicurazione e, dall'altro, devono essere “effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”.

Con riferimento alla prima di tali condizioni, la Corte ha precisato che il termine “relative” è ampio così da ricomprendere diverse prestazioni che concorrono alla realizzazione di operazioni di assicurazione ed in particolare la liquidazione di sinistri, la quale costituisce una delle parti essenziali di dette operazioni. Con riferimento alla seconda condizione, secondo i giudici europei il prestatore deve essere in rapporto con l'assicuratore e con l'assicurato; in secondo luogo, la sua attività deve comprendere aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l'assicuratore, in vista della conclusione di contratti di assicurazione.

Così inquadrate le operazioni poste in essere dalla società, le stesse non sono oggetto della deroga al metodo di calcolo del pro-rata di detrazione prevista all'art. 174, par. 2, della Direttiva IVA, in quanto tale disposizione non rinvia alla lett. a) dell'art. 135, par. 1, della Direttiva.

La Corte, inoltre, ha inteso verificare se le citate operazioni potessero nondimeno essere qualificate, alla luce del principio di neutralità fiscale, come “operazioni finanziarie accessorie”, ai sensi delle lett. b) e c) dell'art. 174, par. 2, della Direttiva IVA. Tuttavia, se è vero che, in base a costante giurisprudenza europea, tale principio osta al fatto che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, siano trattati in modo diverso ai fini dell'IVA, non vi sono elementi che consentano di ritenere che le operazioni di assicurazione e le operazioni finanziarie costituiscano operazioni “simili”, in base a tale giurisprudenza. Simile principio, inoltre, non consente di ampliare l'ambito di applicazione di un'esenzione in assenza di una disposizione non equivoca. Infatti, il principio in parola non è una regola di diritto primario che può incidere sulla validità di un'esenzione, ma un principio di interpretazione che deve essere applicato unitamente al principio di interpretazione restrittiva delle esenzioni.